



U.O.C. Provveditorato
Via F. Iannaccone, 21
83100 AVELLINO

Direttore ff. Avv. Mariarosaria Di Trolino
Tel: 0825-164400 interno 2213-2259
Fax: 0825-1644007
e-mail: mditrolino@aslavellino.it
Pec: mrd.provveditorato@pec.aslavellino.it

GARA EUROPEA

PROCEDURA APERTA

Appalto per la fornitura di:

MATERIALE DI CONSUMO PER DIALISI

n. gara ANAC:6542907

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO

Sommario:

Articolo	Descrizione	pagina
1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	3
3	VARIAZIONI, INTEGRAZIONI	3
4	CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA	4
5	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO	4
6	LUOGO DELLA FORNITURA	5
7	DURATA DEL CONTRATTO	5
8	IMPORTO DELL'APPALTO E BASE DI GARA	5
9	CONTRATTO-SPESE	5
10	VALIDITA' DEI PREZZI	6
11	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	6
12	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E RELATIVI PARAMETRI	6
13	CONFERIMENTO DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
14	DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	11
15	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	11
16	RESPONSABILE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	11
17	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
18	MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
19	INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	12
20	SUBAPPALTO	13
21	INADEMPIMENTI E PENALITA'	13
22	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
23	RISERVATEZZA	16
24	INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2008	16
25	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
26	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	18
27	LINGUA	18
28	FORO COMPETENTE	19
29	DISPOSIZIONI FINALI	19

2 | *L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute, anche a norma dell'articolo 1341, c.2 e dall'art. 1342 c.c.*
Data..... *firma.....*

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura **di materiale di consumo per dialisi**, le cui caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime sono descritte nell'Allegato A, al presente capitolato di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, con particolare riferimento a quanto stabilito dalle recenti Direttive Comunitarie ed a tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, ove applicabili.

I prodotti oggetto dell'appalto trovano impiego in sala operatoria, e devono riportare in etichetta, ove richiesto dalla normativa in vigore, la classe di appartenenza.

La ditta produttrice o distributrice dovrà fornire certificazione che attesti la rispondenza dei processi produttivi alle Norme di Buona Fabbricazione (GMPs ecc).

La sterilizzazione dei prodotti dichiarati "STERILI" dovrà essere effettuata in conformità alla normativa vigente; le modalità e gli eventuali prodotti utilizzati per la sterilizzazione dovranno risultare da apposita certificazione, da prodursi, unitamente alla scheda tecnica di ciascun prodotto dove dovrà, inoltre, essere riportato se il prodotto è latex free o DEHP free.

Le confezioni dovranno assicurare la buona conservazione dei prodotti e l'agevole immagazzinamento per sovrapposizione, e dovranno riportare, in carattere ben leggibile e in lingua italiana, la descrizione quali - quantitativa del contenuto, il nome del produttore e ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, in particolare: denominazione/nome commerciale del prodotto; eventuale composizione chimica; codice prodotto; nome e ragione sociale ed indirizzo del produttore e dell'eventuale distributore; marchio CE con numero; dicitura o simbologia "sterile"; dicitura o simbologia "monouso"; numero del lotto e data di scadenza; eventuali avvertenze o istruzioni per la loro conservazione; ogni altro dato previsto dalla vigente normativa.

I prodotti sterili devono essere confezionati singolarmente in blister costituiti da materiali idonei, termosaldati, con apertura tipo "peel - open" o altra metodologia tale da garantire le sterilità fino al momento dell'uso.

ARTICOLO 3 – VARIAZIONE - INTEGRAZIONE

Durante l'esecuzione dell'appalto e avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 106 Dlgs.50/2016, l'ASL Avellino potrà espressamente chiedere di integrare e/o variare i quantitativi della fornitura. La ASL si riserva, comunque, la facoltà di apportare alla fornitura quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse della ASL ovvero necessitate dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti che dovessero intervenire durante la durata del contratto, senza che ciò costituisca motivo, per l'appaltatore, di avanzare eventuali richieste di indennizzo o risarcimento.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al punto precedente, l'appaltatore:

- si impegna ad assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti nel capitolato e nella offerta;

3	<i>L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute, anche a norma dell'articolo 1341, c.2 e dall'art. 1342 c.c.</i>
	<i>Data.....</i>
	<i>firma.....</i>

- si impegna ad assicurare le medesime condizioni economiche, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione;
- accetta, qualora la ASL – con propri provvedimenti necessitati da esigenze assistenziali o in cogenza di leggi o norme regolanti il SSR – dovesse sopprimere, in corso di esecuzione del contratto, i servizi collegati alle forniture oggetto dell'appalto e che il medesimo contratto s'intenderà automaticamente risolto per il venir meno dell'oggetto stesso, senza che tale eventualità comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

Se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, il periodo di validità dei prodotti non può essere inferiore ai 2/3 da quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scadenza.

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti e imperfezioni e adatti all'uso e la ASL sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni derivanti da tali imperfezioni.

La fornitura dovrà avvenire, di volta in volta, nelle quantità ordinate dalla A.S.L. a mezzo telefax, senza limiti quantitativi minimi o massimi. La consegna dovrà aver luogo non oltre i sette giorni successivi a quella di ricezione dell'ordine o diverso termine indicato nell'offerta tecnica che in ogni caso deve essere inferiore a tale termine.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di effettuare la consegna del materiale, nelle ore antimeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, a proprio rischio e spese di qualunque natura, nei magazzini interessati, che saranno di volta in volta indicati, a seguito di regolare ordine scritto.

La merce dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi e da quelle che eventualmente saranno emanate durante il periodo di validità contrattuale.

Eventuali deterioramenti dovuti ad inidonei imballaggi o negligenza durante il trasporto comporteranno il diritto dell'ASL di rifiutare la merce.

La firma del documento di trasporto della merce all'atto della consegna è riferita esclusivamente alla rispondenza del numero dei colli consegnati a quelli indicati nel documento stesso; pertanto la verifica di rispondenza dei materiali verrà effettuata successivamente alla consegna ed eventuali contestazioni verranno comunicati entro gli 8 giorni successivi alla consegna stessa. Resta salva, comunque, la garanzia dovuta a termini di legge anche dopo la verifica di rispondenza dei materiali consegnati, per i vizi occulti e difetti di qualità non evidenti e riscontrati successivamente.

La A.S.L., con giudizio inappellabile, ha piena facoltà di rifiutare i prodotti consegnati in difformità alla procedura sopra indicata ovvero riconosciuti, anche ad un primo sommario esame, non rispondenti a quelli offerti o a quelli ordinati e di richiederne la immediata sostituzione, con oneri a carico del fornitore che nulla potrà eccepire anche se la A.S.L. avesse, nel frattempo, utilizzato parte del materiale da restituire.

ARTICOLO 5 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Qualora successivamente alla data di stipulazione del contratto ovvero nel periodo di validità dello stesso, venga introdotto in commercio materiale analogo a quello fornito, ma con migliori caratteristiche tecniche, di rendimento e funzionalità oppure nuovi prodotti appartenenti alle

4	<p><i>L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute, anche a norma dell'articolo 1341, c.2 e dall'art. 1342 c.c.</i></p> <p><i>Data.....</i></p>	<p><i>firma.....</i></p>
---	--	--------------------------

medesime tipologia di prodotti aggiudicati con la presente procedura, il fornitore dovrà proporre la sostituzione e/o l'affiancamento di detti prodotti con quelli aggiudicati a parità di condizioni economiche. La richiesta sarà oggetto di valutazione da parte dei medici utilizzatori.

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed emissione in commerci o qualsiasi altra disposizione in materia, l'Operatore Economico affidatario della fornitura sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti aggiudicati alla sopravvenuta normativa, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL e a sostituire, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti dei magazzini farmaceutici della ASL.

ARTICOLO 6 – LUOGO DELLA FORNITURA

1. **- Presidio Ospedaliero "S.Ottone Grangipane" Ariano Irpino (AV)**
2. **- Presidio Ospedaliero "A. Landolfi" di Solofra (AV)**
3. **- Presidio Ospedaliero "Criscuoli" di S.Angelo dei Lombardi (AV)**

ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, è fissata in **mesi 24 (ventiquattro)**: l'ASL Avellino, inoltre, accertata la sussistenza delle condizioni di convenienza, rispetto alla scadenza del rapporto definita nel contratto, potrà decidere espressamente di rinnovare lo stesso per un periodo massimo di **mesi 12 (dodici)**.

ARTICOLO 8 - IMPORTO DELL'APPALTO E BASE DI GARA

L'importo dell'appalto (compreso eventuale rinnovo) è pari a **€3.774.105,15=** IVA esclusa, s.e. od o. Oneri interferenti pari a zero.

L'importo complessivo annuo a base di gara è pari a complessivi **€1.258.035,05=** IVA esclusa, s.e. od o., suddiviso per n. 49 lotti, singolarmente indivisibili e aggiudicabili separatamente.

Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto dovessero essere modificate le modalità operative di esecuzione dell'appalto e l'operatore economico aggiudicatario, a seguito degli intervenuti cambiamenti, individuasse oneri per la sicurezza del tipo interferenziali, la richiesta sarà oggetto di valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

ARTICOLO 9 – CONTRATTO - SPESE

Si procederà alla stipulazione del contratto, avuto riguardo

- ✓ all'offerta della Ditta, corredata da tutti i documenti indicati nel disciplinare di gara;
- ✓ al presente capitolato speciale e i relativi allegati e agli elaborati di gara;
- ✓ alla documentazione richiesta all'aggiudicatario;

entro il termine massimo di 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, fatte salve le verifiche di legge.

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente il contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 10 - VALIDITÀ DEI PREZZI

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende completo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del DLgs 50/2016, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTO QUALITA' – "OFFERTA TECNICA"	60
ELEMENTO PREZZO – "OFFERTA ECONOMICA"	40
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE	100

Le offerte prodotte dai concorrenti saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione che attribuirà i punteggi previa valutazione tecnico-economica delle offerte stesse, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri riportati nel successivo articolo 12-(CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PARAMETRI).

ARTICOLO 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E RELATIVI PARAMETRI

L'Apposita Commissione all'uopo nominata valuterà le offerte pervenute nel modo che segue:

A) - ELEMENTO QUALITA' – "OFFERTA TECNICA": punteggio max attribuibile – punti 60

N.B. In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea documentazione, l'intero elemento "Qualità", e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggetto partecipante verrà direttamente escluso dalla gara; in caso di documentazione relativa a singoli fattori verranno valutati esclusivamente gli stessi.

il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (punti 60) sarà ripartito per ciascun fattore di valutazione di seguito indicati:

FATTORE DI VALUTAZIONE		MAX PUNTI
1	RISPONDENZA TECNICA alle caratteristiche generali richieste nell'allegato SUB/A Caratteristiche rilevabili dalle schede tecniche esibite	30
2	VALUTAZIONE RELATIVA ALLA FUNZIONALITA' DEL PRODOTTO: Maneggevolezza e facilità dell'uso.	14
3	CONFORMITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI A PRECISI STANDARDS QUALITATIVI DI RIFERIMENTO NAZIONALI (UNI) – EUROPEI (EN) ED INTERNAZIONALI (ISO) la conformità dovrà essere attestata da Certificati rilasciati dagli Enti competenti o da copie autenticate degli stessi.	8
4	CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE E QUALITA' DEL SERVIZIO Completezza ed evidenza delle informazioni .Struttura distributiva che assicuri tempestività nella consegna e negli interventi, con eventuale presenza di deposito sul territorio regionale. Consulenza tecnica post vendita.	8

12.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica sarà assegnato mediante l'applicazione della formula:

$$P_i = \sum n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito(i), variabile tra 0 e 1;

Σ = sommatoria

Per la determinazione dei coefficienti di valutazione $[V(a)i]$ di ciascun fattore (i), la Commissione utilizzerà la seguente metodologia:

a) ogni componente della commissione di gara darà una valutazione discrezionale in base ai seguenti coefficienti:

livelli prestazionali - giudizio	Coefficiente di attribuzione
Livello di definizione: ottimo. Proposta completa, ovvero quando la proposta supera ampiamente le attese rilevando una qualità eccezionalmente elevata.	1,00
Livello di definizione: Buono. Proposta più che adeguata rispetto a quella richiesta, ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della ASL.	0,75
Livello di definizione: sufficiente. Proposta essenziale, rispondente ad una condizione minima richiesta dalla ASL	0,50
Proposta limitata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa alle esigenze della struttura	0,25
Proposta inadeguata rispetto alla richiesta/proposta assente	0,00

successivamente:

b) sarà determinata la media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari per ciascun fattore;

c) si trasformerà la predetta media in coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima attribuite ad ogni offerta;

d) si trasformerà il coefficiente definitivo in punteggio mediante la seguente operazione:

coefficiente definitivo del fattore X punteggio max attribuibile al fattore in esame.

La sommatoria dei punti ottenuti per ciascun fattore oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, determinerà il punteggio complessivo di Qualità.

Le offerte, di ciascuno dei lotti costituenti l'appalto, che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 35/60 verranno automaticamente escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi di valutazione dell'offerta.

B) - ELEMENTO PREZZO' – "OFFERTA ECONOMICA": punteggio max attribuibile – punti 40

La valutazione dell' offerta economica, per ciascun lotto costituente l'appalto, sarà effettuata prendendo ad esame la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo totale annuo a base di gara.

Le offerte, **pena la mancata presa in considerazione delle stesse**, dovranno essere presentate con le modalità di seguito indicate, specificando chiaramente per ciascun lotto offerto:

- ✓ i prezzi unitari offerti, IVA esclusa, per ogni prodotto;
- ✓ l'importo totale annuo offerto, IVA esclusa;
- ✓ la differenza espressa in termini percentuali tra l'importo annuo offerto e l'importo annuo a base di gara (la percentuale di ribasso così ottenuta costituirà la base di calcolo per l'attribuzione del punteggio prezzo)

Modalità di attribuzione dei n. 40 punti disponibili per l'elemento prezzo:

Al Concorrente che avrà proposto **la percentuale di ribasso più alta verrà assegnato il punteggio max attribuibile di punti: 40** **(offerte in aumento rispetto all'importo annuo a base di gara non verranno prese in esame ai fini dell'aggiudicazione)**; agli altri concorrenti verranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = % di sconto del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica delle % di sconto offerte dei concorrenti

X = 0,90

Amax = valore della % di sconto più alta

Nel formulare l'offerta economica, i concorrenti dovranno indicare esclusivamente due cifre decimali dopo la virgola. Nelle operazioni di calcolo per l'attribuzione del punteggio economico, la stazione appaltante procederà mediante troncamento delle cifre decimali successive alla seconda.

La fornitura sarà affidata, salvo le verifiche di Legge, all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma del parametro qualità e del parametro prezzo, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 97, DLgs 50/2016.

Nel caso di parità di punteggio totale si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico che avrà proposto la percentuale di ribasso più alta. Qualora dovesse persistere una situazione di parità si procederà ad estrazione a sorte.

ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di adozione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere all'aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per la ASL (articolo 95, comma 12, DLgs. 50/2016): ciò senza che l'impresa con punteggio totale finale o qualunque altra impresa partecipante possa accampare, verso l'ASL, pretese o rivalse di alcun genere e a qualunque titolo, ivi compresa la richiesta di indennità o compensi.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida e ritenuta conveniente per la ASL .

Fermi restando gli obblighi assunti dall'appaltatore con la propria offerta, le pattuizioni saranno perfezionate con la stipula del contratto (sia con la forma della scrittura privata-ai fini della registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate - sia con la forma digitale), previa delibera da parte del Commissario Straordinario o del Direttore Generale. In ogni caso, si precisa che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Dell'aggiudicazione, una volta formalizzata e resa esecutiva la deliberazione, sarà data notizia ai soggetti interessati con le modalità di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 76, del DLgs 50/2016 mediante fax ovvero con posta elettronica ordinaria o certificata. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatte salve le verifiche delle condizioni di ammissibilità (articolo 32, comma 8, DLgs 50/2016), la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di giorni sessanta (fatta salva l'acquisizione della documentazione antimafia) e non prima di trentacinque giorni, dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (articolo 32, comma 9, DLgs 50/2016), fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 11, DLgs.50/2016.

Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle more della stipula del contratto il RUP, nei casi di comprovata urgenza, determinati anche in relazione alla tipologia di fornitura da eseguire, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, DLgs.50/2016 l' esecuzione anticipata della prestazione.

In caso di impossibilità a formalizzare il contratto per responsabilità dell'aggiudicatario, quest'ultimo sarà considerato decaduto e l'aggiudicazione si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salva l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A seguito del provvedimento amministrativo di aggiudicazione e su richiesta della ASL Avellino, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la seguente documentazione:

- a) una cauzione definitiva** in misura e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice;
- b) autodichiarazione** riportante tutti i dati relativi all'iscrizione alla CC.I.AA.- Registro delle Imprese – del soggetto aggiudicatario ivi compreso i soggetti detentori di carica [*in caso di RTI-Consortio ordinario-aggregazioni di rete o GEIE con o senza soggettività giuridica: di tutte le imprese componenti la compagine aggiudicataria della fornitura; in caso di consorzio (lettere: b) e c, comma 2, articolo 45 del Codice): anche delle imprese indicate quali esecutrici del servizio*];
- c) dichiarazioni** di cui all'articolo 6 del DLgs 159/2011 e ss.mm.ii. rilasciata dai soggetti indicati all'articolo 85 del medesimo DLgs.
- e) Atto costitutivo del consorzio e dell'ATI** in caso di costituzione non già avvenuta. (*nel caso di RTI/ATI o consorzio senza soggettività giuridica*);
- f) contratto di subappalto** (*nel caso di subappalto*), nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice., in relazione a quanto subappaltato; la dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la insussistenza dei divieti prescritti dall' articolo 67 DLgs 159/2011.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà comunicare, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà individuare un suo rappresentante incaricato del controllo di tutte le attività oggetto del presente capitolato: tale figura si rapporterà direttamente con il Direttore dell'esecuzione del Contratto individuato dalla ASL. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile rappresentante dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore medesimo.

ARTICOLO 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il controllo sulla gestione ed esecuzione del contratto è affidato ai Direttori/Responsabili delle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi della ASL Avellino (Ariano Irpino, Solofra e S.Angelo dei Lombardi) che assumono le funzioni di direttori dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. In particolare, il DEC assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le forniture siano eseguite conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte: il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste dal contratto ovvero della risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento.

ARTICOLO 18 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il presente appalto è fondato sul principio della presupposizione in conseguenza della quale le tipologie ed i volumi della fornitura desumibili dal presente capitolato e dai relativi allegati sono puramente indicativi non costituiscono un impegno o una promessa dell'ASL, essendo i medesimi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività istituzionale.

Si ribadisce che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i prodotti richiesti mediante regolari ordini di fornitura, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora i quantitativi ordinati, al termine del contratto, risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato e relativi allegati.

Le forniture saranno fatturate secondo le modalità di seguito precisate:

- ✓ dovrà essere emessa fattura per i prodotti effettivamente consegnati sulla base degli ordinativi di fornitura emessi dalla ASL.; la stessa deve riportare oltre i dati economici (costo unitario, importo complessivo, IVA, ecc) il riferimento al contratto e/o alla delibera di aggiudicazione, dell'ordinativo di fornitura, del documento di trasporto o di consegna, la quantità, codice e descrizione dei prodotti forniti.

La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica ovvero in forma elettronica secondo le indicazioni ed istruzioni contenute nell'apposita pagina sulla Fatturazione elettronica del sito della ASL Avellino (www.aslavellino.it).

Il Codice Univoco ufficio per la fatturazione è: ZNKP9Y – fatture contabilità generale.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture. **In caso di ritardato pagamento, superiore ai 60 (sessanta) giorni di cui sopra, per cause non imputabili alla ASL, non decorreranno, a carico della stessa, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal DLgs 192/2012.**

Il pagamento si intende effettuato con la trasmissione all'Istituto di Credito Cassiere dell'ASL del relativo mandato.

Le contestazioni relative alle fatture sospendono i termini di decorrenza per l'applicazione degli interessi moratori; la decorrenza di giorni 60 avrà inizio dal momento di ricevimento della nota di credito o comunicazione giustificativa inerente alle contestazioni.

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti della A.S.L. non costituiscono, per l'impresa aggiudicataria, validi motivi per sospendere o ritardare le prestazioni previste dal contratto.

Ai fini del pagamento la ASL Avellino procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC); ogni somma che a causa della mancata regolarità della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dalla ASL, non produrrà alcun interesse.

ARTICOLO 19 – INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Non sono ammesse interruzioni delle forniture, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. La fornitura deve essere garantita sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, ecc.).

In caso di scioperi, l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per l'erogazione delle prestazioni indispensabili e la esecuzione del servizio.

In caso di proclamazione di sciopero di categoria dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, al fine di evitare l'interruzione di un "servizio pubblico essenziale" erogato ai sensi della Legge 146/90 l'appaltatore dovrà:

- segnalare al direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviare con un anticipo di 10 giorni lavorativi, la data effettiva dello sciopero;
- garantire le prestazioni minime ritenute essenziali;

Al di fuori dell'ipotesi di sciopero qualora, per caso fortuito o di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, venisse a determinarsi l'impossibilità temporanea di erogare le prestazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà immediatamente darne comunicazione al direttore dell'esecuzione del contratto; inoltre, sussistendone i presupposti, l'appaltatore dovrà dare immediatamente notizia di tale situazione alle autorità competenti al controllo e alla vigilanza in materia.

Non costituiscono fattispecie di forza maggiore quelle riconducibili a negligenza dell'appaltatore.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle forniture sarà ritenuto contrario alla buona fede contrattuale e l'operatore economico sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'A.S.L. dipendenti da tale interruzione. In caso di interruzione o sospensione della fornitura, l'ASL si riserva la facoltà approvvigionarsi dei prodotti occorrenti, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dell'appaltatore. Tale disposto è correlato alla necessità e importanza di garantire il regolare e buon andamento del servizio pubblico nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui l'A.S.L. è portatrice.

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 105 del DLgs. n.50/2016: nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà indicare, nella documentazione di gara, una terna di subappaltatori. E' fatto obbligo ai concorrenti di indicare nell'offerta le parti che intendono eventualmente subappaltare a terzi rimanendo, comunque, impregiudicata la responsabilità del fornitore appaltatore. Il concorrente è tenuto a dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'Art.80 D.Lgs. n.50/2016.

ARTICOLO 21 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Poiché la fornitura contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, l'appaltatore non può per alcuna ragione sospenderla, effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirla in ritardo.

Fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, qualora si verifichi un inadempimento ovvero un adempimento parziale o un adempimento difforme (dalle previsioni di capitolato) degli obblighi a carico dell'appaltatore, l'A.S.L. Avellino ha facoltà di applicare una penale a seconda della gravità dell'infrazione:

- €. 15,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura (anche parziale) rispetto ai tempi di consegna indicati negli atti di gara o nell'offerta, comunque, la penalità non potrà essere superiore il 10% dell'ammontare dell'ordine cui si riferisce il ritardo.
- €. 100,00 per intempestiva comunicazione dell'indisponibilità temporanea del prodotto, per mancata sostituzione dei prodotti difformi entro 10 giorni dalla contestazione, per difetto di imballo e non corretto trasporto.

Il procedimento di applicazione della penale sarà attivato dal RUP su segnalazione, per iscritto, del **direttore dell'esecuzione del contratto** (DEC) il quale specificherà l'inadempimento e/o parziale adempimento o adempimento difforme e le conseguenze ad essi legate nonché l'ammontare della penale da applicare. Il RUP contesterà l'addebito all'appaltatore e inviterà lo stesso a fornire, entro e non oltre gg.5 dalla richiesta, chiarimenti ed eventuali esimenti in ordine all'addebito mossogli.

Ricevuti i chiarimenti richiesti il RUP, previo parere del direttore dell'esecuzione del contratto, procederà, sussistendone le condizioni, all'applicazione della penale quantificata che sarà detratta dalla prima fattura utile mediante emissione, da parte dell'ASL Avellino, di fattura attiva esente IVA ovvero potrà essere detratta dalla cauzione definitiva che dovrà essere prontamente reintegrata. Il mancato riscontro, da parte dell'appaltatore, in ordine alla richiesta di chiarimenti circa le contestazioni di cui sopra, comporterà l'automatica applicazione della penale.

In pendenza di contraddittorio per l'applicazione della penale, l'ASL darà comunque corso ai pagamenti relativamente alle fatture le cui forniture siano state effettuate senza contestazioni.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui sopra, resta salva la facoltà dell'ASL Avellino di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni ulteriori così come resta salva la facoltà dell'ASL Avellino di risolvere il contratto qualora, secondo la valutazione del direttore dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore abbia omesso di eseguire o abbia eseguito parzialmente la fornitura che, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell'appalto e ai destinatari dello stesso, andava compiuta senza ritardo e integralmente.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al responsabile del procedimento (RUP) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari: contestualmente egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante (nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario) su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto: in tal caso, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l'appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ASL Avellino dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

L'ASL Avellino si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 gg., da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o posta certificata, nei seguenti casi:

- a) in caso di soppressione o diversa articolazione del servizio dovuto a nuovi assetti organizzativi dell'ASL Avellino o imputabili ad intervenute disposizioni di legge o di regolamento;

- b) nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, liquidazione coatta, pignoramento, sequestro;
- c) qualora, a seguito delle verifiche ex Dlgs.159/2011, siano accertate cause di decadenza e/o tentativi di infiltrazione mafiosa;
- d) in caso di cessione d'azienda o di cessazione dell'attività;
- e) in caso di aggiudicazione di forniture analoghe da parte di SO.RE.SA. SPA e/o CONSIP SpA a seguito di gara centralizzata;
- f) negli altri casi in cui disposizioni di Legge o regolamentari prevedano il recesso della P.A. dai contratti d'appalto in corso.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, senza giustificato motivo e/o giusta causa, prima della scadenza convenuta, l'ASL Avellino, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all'appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle forniture ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dalla cauzione definitiva e/o in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

L'ASL Avellino ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. qualora a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode;
2. per inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;
3. n.3 inadempienze contrattuali consecutive nel corso di un anno;
4. nei casi di cessione dei crediti o subappalto non autorizzati dall'ASL;
5. per grave negligenza o frode, nell'esecuzione del contratto, da parte dell'appaltatore
6. per cessione totale o parziale del contratto a terzi;
7. per inosservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico – sanitarie.
8. mancato reintegro della cauzione nei termini previsti;
9. violazione dell'obbligo di riservatezza, così come richiamato dal successivo articolo 23;
10. in caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
11. nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione ;

Nei casi previsti, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le forniture al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

ARTICOLO 23– RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Avellino ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL Avellino.

L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto appalto di nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 24 - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003

L'ASL Avellino informa che per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e s.m. ed integrazioni.

Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale specifica.

Le informazioni richieste a pena di esclusione devono essere necessariamente conferite; per il resto è facoltà del soggetto che partecipa alle procedure selettive, presentare dati ed informazioni ritenuti utili alle finalità in oggetto, che costituiscono il limite del trattamento.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il concorrente dovrà, mediante la presentazione di apposita dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica, specificare se è quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc etc, così come disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Saranno trattati i dati sensibili e/o giudiziari, individuati nel DLgs 159/2011 (certificazione antimafia).

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- ✓ i dati inseriti nelle buste, vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della selezione delle offerte ai fini della scelta del contraente, della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- ✓ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il

pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a:

- ✓ ai membri della Commissione di aggiudicazione appositamente nominata per lo svolgimento delle procedure di gara;
- ✓ Regione Campania, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ✓ altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. ed integrazioni.

Diritti del concorrente interessato

Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordare i diritti esercitabili nei nostri confronti dell'ASL Avellino:

- ✓ ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
- ✓ ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
- ✓ ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici
- ✓ ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
- ✓ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- ✓ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- ✓ ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- ✓ opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del Trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo 10/12 - Avellino.

Un elenco aggiornato di tutti responsabili del trattamento è disponibile presso il sito internet aziendale. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i.: egli si impegna a dare immediata comunicazione all'ASL Avellino e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art.1456 c.c., con incameramento, da parte dell'ASL Avellino, dell'intera cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Sin dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, l'appaltatore è obbligato a comunicare all'ASL Avellino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari connessi all'appalto entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su i detti conti correnti: analogamente, l'appaltatore è tenuto a comunicare, all'ASL Avellino ed entro sette giorni, gli eventuali mutamenti circa le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui conti correnti.

La mancata osservanza dei termini di cui al presente articolo comporterà, salvo che l'omissione non integri altra e più grave violazione (tale anche da comportare la risoluzione del contratto), applicazione di una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00)

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; L'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'ASL., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL informerà prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 27 – LINGUA

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di certificazioni o attestazioni oppure di qualsiasi tipo di documentazione trasmesse in lingua diversa da quella italiana e non accompagnate da traduzione in lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Avellino

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, alla Legge Regionale n. 3/2007, al D. lgs. 163/06, alla restante normativa statale e regionale in materia di appalti di forniture e servizi oltre che alle

17	<i>L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute, anche a norma dell'articolo 1341, c.2 e dall'art. 1342 c.c.</i>
Data.....	<i>firma.....</i>

clausole contenute nel "Capitolato Generale D'appalto per la fornitura di beni e servizi" al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi" dell' ASL Avellino.

Sono specificatamente ed espressamente approvati gli articoli:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29 ai sensi
dell'articolo 1341 – II° comma del c.c.

Data

firma

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma